

legge in data 23 luglio 1881, n. 333, nella misura seguente:

Bilancio 1889-90 . . .	L.	2,592,715
„ 1890-91 . . .	„	2,593,695
„ 1891-92 . . .	„	2,795,900
„ 1892-93 . . .	„	1,713,000
„ 1893-94 . . .	„	1,040,020
„ 1894-95 . . .	„	650,000
Totale L.		11,385,330

La Camera vede che questo articolo si riferisce alla tabella che sta unita al presente disegno di legge, la quale tabella fa parte integrante di questo articolo. È inutile che io ne dia lettura, perchè la Camera l'ha sott'occhio.

**Giolitti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

**Giolitti.** Prego l'onorevole ministro e la Commissione di volere osservare un errore occorso in questa tabella, a pagina 48, circa la strada indicata col numero 113. Questa strada va da Cuneo a Prazzo, come è detto nella legge pel 1883.

Al completamento di quella strada occorre la costruzione del tronco Alma-Prazzo; ma occorre inoltre l'ampliamento dell'abitato di San Damiano attraverso al quale la strada ha larghezza di poco più di due metri; come occorre qualche altro lavoro di minor conto. Tutti questi lavori sono molto urgenti trattandosi di strada la quale provvede alle comunicazioni dei molti comuni della Valle Macra, e a passaggi verso la Francia.

La tabella indica come lavori da farsi solamente i tronchi da Alma a Prazzo, la qual cosa non è esatta in quanto che l'abitato di San Damiano è posto al di quà di Alma e qualche ampliamento della sede stradale deve farsi pure al di qua di Alma.

Ora io temo che adoperandosi la locuzione proposta, e parlandosi nella legge solamente dei lavori oltre Alma, ne venga pregiudicato il completamento della strada quale è stata ordinata dalla legge del 1883.

Per togliere ogni pericolo di errata interpretazione della nuova legge, io domanderei solamente questo: che venisse cancellata la specificazione, lasciando che la somma chiesta vada pei lavori a cui deve andare, secondo la determinazione della legge 1883. Non chiedo insomma niente di nuovo; ma che resti ben chiaro doversi completare e regolarizzare la strada da Cuneo a Prazzo secondo la legge del 1883 e secondo le

leggi che regolano l'andamento e la forma delle strade nazionali.

La Commissione ed il ministro son certo che riconosceranno la giustizia della mia domanda la quale tende non ad aggiungere, ma a mantenere quanto si contiene nelle leggi esistenti.

**Vigoni, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Vigoni, relatore.** Per parte della Commissione, non c'è nulla da obiettare alla proposta dell'onorevole Giolitti. Il fondo resta qual è, e l'opera a cui è assegnato non subisce variazioni; così resterà per altro evitato il pericolo che, con una definizione troppo ristretta possa, eventualmente, essere deficiente il fondo per alcune opere complementari, ammesso il dubbio che questo fondo non sia compreso negli stanziamenti precedenti.

**Saracco, ministro dei lavori pubblici.** Il Ministero non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Giolitti.

**Presidente.** Resta la dicitura: " Strada da Cuneo a Prazzo. "

**Sorrentino.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Sorrentino.** Io credo che sia qui il luogo di parlare in ordine a qualche mutazione da introdurre nella tabella: perchè, quante volte fossero votate le cifre, credo che esse sarebbero inalterabili.

**Presidente.** Senza dubbio, onorevole Sorrentino.

Questo disegno di legge ha una tabella unica, che è quella unita al disegno di legge medesimo; ma gli articoli si riferiscono alle tabelle A e B della legge precedente. Per cui, se s'intende di fare delle variazioni alle tabelle della legge precedente, bisogna proporle in questo articolo qui. All'articolo 2 è detto:

" I fondi stanziati per le opere di cui all'elenco III della tabella B annessa all'articolo 2 della precitata legge. " Si richiama la legge precedente.

Quale è la proposta che Ella intende di fare?

**Sorrentino.** Io voglio appellarmi alla Camera ed al ministro contro un'odiosa esclusione fatta in questa legge. Dico odiosa perchè ho udito poc'anzi ripetere tutto ciò che si era già detto nelle due relazioni, tanto dal Ministero, che dalla Commissione, circa i criterii che hanno regolato la materia di questa legge, ed il modo come si sono ammesse talune strade, ed altre no, specialmente per la legge del 1881.

L'onorevole ministro poc'anzi diceva che i criterii erano questi: strade già in corso, strade per cui gli enti morali, specialmente le provincie, ave-